


ffaria famiglia

LA DIVISIONE DEL PATRIMONIO TRA EREDITÀ, TESTAMENTO E DONAZIONI



INTRODUZIONE

Affari di famiglia è un'espressione che rimanda non solo al patrimonio di ognuno di noi, ma anche ai nostri affetti, ai legami, alle emozioni, ai ricordi. Ci riporta alla nostra storia e a come ogni giorno la tramandiamo alle generazioni future tramite gesti, atti e pensieri. Una questione centrale, quindi, per la vita dei cittadini, per questo affidata ad un professionista qualificato e responsabile quale è il notaio, che sa garantire la legalità e la veridicità degli atti nel rispetto delle esigenze dell'individuo.

Il notaio in questo settore dà il meglio di sè: interpretra le volontà della gente, le traduce nelle forme più idonee e conformi alla legge, le custodisce nei suoi atti. Nella complessità della nostra legislazione, con trasparenza ed imparzialità, veicola un'informazione corretta a tutela di tutti, specie di chi è più debole, come gli anziani, i minori, gli incapaci e le persone sole. Ancora: assicurando chiarezza e consapevolezza, il notaio evita contenziosi futuri, così svolgendo un'importante funzione di giustizia preventiva, quanto mai opportuna per la serenità dei rapporti familiari.

La pubblica funzione del notaio ha quindi un carattere fortemente sociale che è poi lo scopo di questo opuscolo: dare ai lettori un contributo concreto per la soluzione di tanti problemi quotidiani.

A cura del Consiglio Nazionale del Notariato

CAPITOLO I LA SUCCESSIONE EREDITARIA



CHE COS'È IL DIRITTO SUCCESSORIO?

Il diritto successorio o ereditario è l'insieme delle regole che servono per determinare la destinazione del patrimonio di una persona ai suoi successori.

COME PUÒ AVVENIRE LA SUCCESSIONE?

La successione può avvenire in due modi: la persona può regolarla secondo la sua volontà con il testamento oppure, senza esprimere alcuna indicazione, lasciando che sia la legge a individuare direttamente gli eredi.

Nel primo caso si ha la successione testamentaria. I beneficiari sono individuati dal defunto, che può scegliere di destinare i beni anche a persone che non siano i familiari e quindi ai conviventi, agli amici con cui ha un forte legame, ad associazioni non profit, a persone meritevoli, ad enti pubblici o privati.

Nel secondo caso si ha la successione legittima, nella quale l'individuazione dei successori, non essendoci testamento, avviene secondo le regole del codice civile. La legge privilegia i parenti più stretti, secondo il principio che quelli di grado più vicino escludono quelli più lontani.

COME FUNZIONA LA SUCCESSIONE LEGITTIMA?

La legge stabilisce l'ordine di successione degli eredi legittimi.

Al padre e alla madre, ove manchi il coniuge, succedono solo i figli, legittimi e naturali ai quali la legge equipara i figli legittimati e adottivi. In presenza di coniuge e figli, tutti costoro concorrono all'eredità, con quote diverse secondo il numero dei figli. Solo a chi muore senza lasciare figli possono succedere insieme al coniuge: i genitori, gli ascendenti, i fratelli o le sorelle. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, tutta l'eredità è destinata al coniuge.

Se il soggetto è deceduto senza lasciare figli, né genitori, né ascendenti né fratelli o sorelle o loro discendenti, l'eredità è devoluta ad altri parenti, ma non oltre il sesto grado di parentela.

Solo nel caso in cui manchino tutti tali soggetti, l'eredità è devoluta allo Stato.

Queste sono le regole generali. Si consiglia comunque di rivolgersi al notaio di fiducia per esporre la propria situazione e verificarne l'applicabilità al proprio caso. Infatti, l'eventuale rinuncia all'eredità o la premorienza di qualche avente diritto potrebbe cambiare l'ordine dei successori.

CHI PUÒ RICEVERE UN'EREDITÀ?

Può ricevere un'eredità qualsiasi persona fisica (anche se solo concepita al momento dell'*apertura della successio-ne*) o giuridica (per esempio una società, un ente pubblico o privato, un ente religioso o un'organizzazione non profit).

SI PUÒ LASCIARE IL PROPRIO PATRIMONIO A CHI SI VUOLE?

Non esattamente. Il nostro sistema giuridico riserva necessariamente agli stretti congiunti del defunto (coniuge, discendenti e in assenza di questi i genitori o gli altri ascendenti, detti *eredi legittimari o necessari*) una rilevante quota dell'asse ereditario, anche contro la volontà espressa dal *testatore* o dal *donante* (le donazioni, infatti, anticipano la successione).

La legge prevede, quindi, un limite alla libertà di fare testamento e di donare.

Può, infatti, accadere che il testamento o le eventuali donazioni fatte in vita ledano i diritti dei *legittimari*. In questo caso, entrambi saranno pur sempre validi ed efficaci.

Tuttavia l'erede *legittimario*, dimenticato o leso, per ottenere quello che gli spetta potrà agire in giudizio con l'azione di *riduzione* delle donazioni o delle disposizioni del testamento che ledono i suoi diritti.

COME SI ACQUISTA UN'EREDITÀ?

Per acquisire l'eredità occorre accettarla. L'accettazione può essere espressa con un atto scritto davanti al notaio o al cancelliere del tribunale del luogo ove il defunto aveva l'ultimo domicilio oppure tacita, cioè desumibile da un comportamento che manifesti la volontà di accettare (per esempio con il trasferimento della residenza nella casa ricevuta in eredità).

È SEMPRE UTILE ACCETTARE UN'EREDITÀ?

Non sempre. A volte nell'eredità ci sono grossi debiti e quindi solo svantaggi. Se l'erede accetta, subentra al defunto in tutte le sue posizioni patrimoniali, sia in quelle attive, come nella proprietà di una casa o di una somma di denaro, sia in quelle passive, cioè nei debiti.

La legge prevede la possibilità di rinunciare all'eredità, cioè di rifiutarla, con una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo ove il defunto aveva l'ultimo domicilio.

Non è più possibile rinunciare se l'eredità è stata accettata in forma espressa o tacita.

QUANDO RIVOLGERSI AL NOTAIO?

Al notaio, quale pubblico ufficiale, la legge affida istituzionalmente la gestione della delicata materia testamentaria e delle donazioni. Tuttavia è sempre opportuno contattarlo per qualsiasi chiarimento. Grazie al suo intervento è possibile fare un'analisi della situazione anche alla luce delle eventuali donazioni fatte in vita (dirette e indirette), individuare chi sono gli eventuali eredi legittimi e se ci sono eredi legittimari. Inoltre è possibile capire se la persona ha esigenze particolari da soddisfare, esaminare l'opportunità di predisporre un testamento con il quale regolamentare anche i rapporti non patrimoniali (per esempio il riconoscimento di un figlio naturale).

Inoltre, il notaio può aiutare a fare una programmazione fiscale per la distribuzione dei propri beni tra gli eredi.

È POSSIBILE LIMITARE LA RESPONSABILITÀ DELL'EREDE?

Sì. L'accettazione dell'eredità può essere pura e semplice, nel qual caso si verifica la "confusione" del patrimonio del defunto con quello dell'erede, divenendo entrambi un unico patrimonio anche per quanto riguarda i debiti.

Per mantenere la distinzione tra i due patrimoni, invece, l'erede può accettare con beneficio di inventario, a mezzo dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del luogo ove il defunto aveva l'ultimo domicilio. In tal caso, l'erede non risponde dei debiti del defunto con il proprio patrimonio personale, ma solo nei limiti dell'eredità.

SI PUÒ DECIDERE DI LASCIARE A QUALCUNO UN SOLO BENE DETERMINATO?

Sì, con il legato. Il legato è il lascito che ha per oggetto un determinato rapporto patrimoniale di cui era titolare il defunto: per esempio una somma di denaro, una

casa, un'opera d'arte. Si tratta di una successione "particolare" e dunque chi lo riceve non risponde delle passività ereditarie con il proprio patrimonio personale.

LA SEPARAZIONE DEI BENI DURANTE IL MATRIMONIO LIMITA I DIRITTI EREDITARI DEL CONIUGE?

No. Il regime di separazione dei coniugi ha rilevanza solo al fine dell'acquisto dei beni durante il matrimonio e non della successione per causa di morte.

SE IL CONIUGE RINUNCIA ALL'EREDITÀ PERDE ANCHE IL DIRITTO DI ABITARE NELLA RESIDENZA FAMILIARE?

No. Il diritto di abitare nella residenza familiare e di usare i mobili che la corredano, se di proprietà del solo defunto o di entrambi, è garantito al coniuge per legge anche se rinuncia all'eredità.

POSSONO FARSI ACCORDI SU UNA SUCCESSIONE NON ANCORA APERTA?

No. La legge stabilisce la nullità di qualsiasi accordo o patto con cui l'erede dispone della propria o dell'altrui successione quando ancora non è stata aperta, anche se si tratta semplicemente di accordi rinunciativi.

CAPITOLO II IL TESTAMENTO



CHE COSA È IL TESTAMENTO?

È il documento che permette ad una persona finché è in vita di regolare la destinazione del suo patrimonio per il momento in cui avrà cessato di vivere.

CHI PUÒ FARLO?

Tutti possono disporre dei propri beni per testamento, a condizione che siano maggiorenni, capaci di intendere e volere e non interdetti per infermità mentale.

QUALE CONTENUTO PUÒ AVERE?

Il testamento può essere piuttosto vario: può riportare anche disposizioni di carattere non patrimoniale, come il *riconoscimento di un figlio naturale* o le disposizioni sulla propria sepoltura.

QUALI FORME DI TESTAMENTO ESISTONO?

Sono tre: olografo, pubblico e segreto.

L'olografo è interamente scritto a mano, datato (giorno, mese e anno) e firmato (nome e cognome), alla fine delle disposizioni, dal *testatore*.

Il testamento pubblico è quello redatto dal notaio, seguendo le volontà espresse direttamente dal *testatore*, in presenza di due *testimoni* che, per legge, non devono essere i beneficiari del testamento. Questo testamento non ha il rischio di essere smarrito o distrutto o addirittura dichiarato invalido in quanto il notaio lo custodisce nei propri atti e provvederà alla sua publicazione non appena avrà conoscenza della morte del *testatore*.



Il testamento segreto è quello che viene consegnato dal testatore al notaio in un plico chiuso perché lo custodisca sigillato tra i suoi atti. Il suo contenuto rimane sconosciuto anche al notaio, che si limita a ricevere il plico chiuso sul quale verbalizza la dichiarazione che si tratta del testamento del testatore, che glielo consegna alla presenza di due testimoni.

IN QUALI CASI SI DEVE RICORRERE AL TESTAMENTO PUBBLICO?

È necessario per coloro che, per problemi fisici o per analfabetismo, non siano in grado di scrivere.

COME SI FA A SAPERE SE UNA PERSONA HA LASCIATO UN TESTAMENTO?

Occorre fare una ricerca presso il locale Archivio notarile, esibendo il certificato di morte, oppure chiedere al Presidente del Consiglio notarile del luogo di verificare l'esistenza di un testamento del defunto presso gli studi del distretto.

CHI DEVE CONSERVARE IL TESTAMENTO OLOGRAFO?

Può essere conservato dal *testatore*, oppure consegnato al notaio o a una persona di fiducia del *testatore*. I testamenti olografi depositati a titolo fiduciario presso un notaio non sono iscritti nel *Registro notarile* fino alla eventuale pubblicazione.

COSA DEVE FARE CHI TROVA UN TESTAMENTO OLOGRAFO?

Deve presentarlo ad un notaio, unitamente all'estratto per riassunto dell'atto di morte, non appena ha notizia della morte del *testatore*, chiedendo di provvedere alla sua pubblicazione alla presenza di due testimoni. Dopodichè, il testamento ha esecuzione.

COSA DEVE FARE CHI VIENE A CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DI UN TESTAMENTO PUBBLICO?

Se si conosce il nome del notaio che lo ha ricevuto, occorre informarlo della morte del testatore chiedendo di provvedere alla registrazione, in presenza di due testimoni. Se non si sa chi sia il notaio, si può cercare di rintracciarlo nei modi sopra indicati, oppure presso il Ministero della Giustizia – ufficio centrale degli Archivi notarili, dove è istituito il Registro generale dei testamenti.

Va ricordato che durante la vita del *testatore*, non potrà essere fornita né dal notaio né da terzi alcuna notizia sull'esistenza o meno di atti di ultima volontà

SI PUÒ MODIFICARE IL PROPRIO TESTAMENTO?

Certamente. Il testamento può essere sempre modificato o revocato, in tutto o in parte: basta l'espressione "...revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria".

Si può modificare un testamento olografo anche con uno pubblico e viceversa. L'ultimo testamento prevale sui precedenti, pur in assenza di una revoca espressa, se si dispone dei beni in modo incompatibile con le precedenti disposizioni.

CHI È L'ESECUTORE TESTAMENTARIO?

È una persona di fiducia alla quale il *testatore* può affidare l'esatta e puntuale esecuzione delle sue disposizioni. È consigliabile designarlo in caso di situazioni patrimoniali complesse.

IL TESTAMENTO PUÒ FARE RISPARMIARE FUTURE TASSE AGLI EREDI?

Sì, perché un testamento ben fatto può evitare degli atti notarili successivi tra i coeredi. Per esempio, il testa-

Capitolo II - II testamento

tore può dividere i propri beni tra gli eredi in modo da evitare atti e spese successivi per dividere l'eredità.

È OPPORTUNO FARE TESTAMENTO IN CASO DI "FAMIGLIA ALLARGATA"?

Il testamento in questo caso è quanto mai consigliabile perché consente, nel rispetto delle quote riservate agli eredi *legittimari* (coniuge, figli e genitori), di ripartire il patrimonio considerando anche la persona convivente che altrimenti non avrebbe alcun diritto all'eredità. Inoltre, se vi sono figli nati dalla nuova unione si possono evitare eventuali litigi dovuti alla comproprietà.

POSSONO DUE CONIUGI CHE HANNO I BENI IN COMUNIONE FARE INSIEME UN UNICO TESTAMENTO?

No. È nullo il testamento fatto da due persone, anche se coniugi, in un unico documento. La ragione del divieto risale al carattere libero e spontaneo che deve avere ogni testamento.

QUALI SONO LE PRINCIPALI CAUSE DI INVALIDITÀ DEL TESTAMENTO?

In generale è nullo per mancanza di requisiti formali (per esempio è nullo il testamento olografo che non è scritto interamente di pugno dal *testatore*), oppure quando si dimostri l'incapacità di intendere e volere del *testatore* al momento della sua scritturazione. Inoltre, le disposizioni testamentarie sono nulle se determinate da un motivo illecito (per esempio perché contrario al buon costume) o quelle fatte a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere individuata. Infine, non valgono le disposizioni con le quali si fa dipendere in modo arbitrario da un terzo soggetto l'indicazione dell'erede o la determinazione della quota di eredità.

CAPITOLO III LA DONAZIONE



CHE DIFFERENZA C'È TRA DONAZIONE E TESTAMENTO?

Entrambe sono soggette alla stessa tassazione, che può cambiare in base alla legge vigente al momento della donazione o dell'*apertura della successione*.

La differenza è invece sostanziale: con la donazione si dispone di un bene con effetto immediato, con il testamento se ne dispone per il tempo in cui si cesserà di vivere.

COSA SI PUÒ DONARE?

Qualsiasi bene: mobile (gioielli, denaro, quote sociali, azioni) o immobile (casa, terreno).

La donazione può consistere anche nell'estinguere un debito del beneficiario o nel rinunciare a un credito nei suoi confronti.

Oltre alla donazione diretta può esserci anche quella indiretta che consiste nel mettere a disposizione di una persona il denaro con cui questa acquisterà, per esempio, un immobile. Attenzione: la donazione può comprendere solo i beni esistenti nel patrimonio di colui che dona, non quelli futuri.

CHI PUÒ FARE E CHI PUÒ RICEVERE UNA DONAZIONE?

Possono farla (donante):

- a) coloro che abbiano compiuto 18 anni e non siano interdetti o inabilitati;
- **b**) gli enti pubblici e privati nei limiti loro consentiti dalla legge, dagli atti costitutivi e dagli statuti.

Possono riceverla (donatario):

- a) le persone fisiche in vita;
- b) chi è concepito;



- c) i figli non ancora concepiti di una determinata persona vivente al momento della donazione;
- d) gli enti pubblici o privati (Stato, enti pubblici territoriali, fondazioni, associazioni, enti "non profit", società commerciali).

SI PUÒ DONARE A CHI SI VUOLE?

Sì, se il motivo è lecito.

È vietato fare donazioni a favore del tutore del *donante* fino all'approvazione del conto relativo alla gestione della tutela.

Per evitare azioni giudiziarie future, anche le donazioni come il testamento devono rispettare le quote riservate dalla legge agli eredi *legittimari*.

QUALE FORMA DEVE AVERE LA DONAZIONE?

La legge impone l'atto pubblico, documento redatto dal notaio, alla presenza di due *testimoni*.

PERCHÉ, PER DONARE, OCCORRE L'INTERVENTO DEL NOTAIO?

Perché si tratta di un atto molto impegnativo per il quale la legge richiede una forma particolarmente solenne che assicuri piena tutela e consapevolezza delle parti. Il notaio assicura che l'atto sia adeguato all'effettiva volontà delle parti, giuridicamente valido e sicuro e, per quanto possibile, fiscalmente non troppo oneroso.

Chi dona si spoglia subito dei propri diritti o beni e chi riceve una donazione, spesso, non sa che da quel momento assume, per legge, l'obbligo di prestare gli alimenti a chi dona, qualora questi dovesse in seguito trovarsi in stato di bisogno o non essere più in grado di provvedere al proprio mantenimento.

La donazione può essere revocata per sopravvivenza dei figli o per indegnità del *donatario*.

SI POSSONO AGGIUNGERE CLAUSOLE, LIMITI, PESI ALLA DONAZIONE?

Sì. La legge prevede le seguenti ipotesi:

- a) colui che dona può riservarsi la facoltà di disporre di alcuni beni compresi nella donazione fino al giorno della sua morte. Questa facoltà non si trasferisce agli eredi;
- b) si può prevedere che, in caso di premorienza del donatario o del donatario e dei suoi discendenti, i beni donati ritornino in capo a chi ha fatto la donazione;
- c) la donazione può essere gravata da un onere, purché sia lecito e possibile, per esempio assistere il donatario o una terza persona da lui indicata;
- d) se espressamente previsto nella donazione, in caso di inadempimento dell'onere, chi dona o i suoi eredi potranno agire in giudizio per chiederne la risoluzione.

COSA SIGNIFICA "DONARE CON RISERVA DI USUFRUTTO"?

Vuol dire che il proprietario del bene intende donare soltanto "la proprietà nuda", poiché vuole continuare a godere della cosa, per tutta la durata della sua vita oppure per il tempo stabilito nel contratto, traendo dal bene ogni utilità possibile e mantenendone il possesso.

Per esempio, si può donare la casa ai propri figli ma mantenere l'usufrutto per poterci vivere per il resto della vita.

COSA PUÒ FARE L'EREDE LEGITTIMARIO LESO DA UNA DONAZIONE A FAVORE DI TERZI?

Se, alla morte del donante, risulta lesa la quota di legittima spettante ai suoi eredi, essi possono agire in riduzione contro chi ha ricevuto la donazione, entro 10 anni dalla morte del donante.

Se il donatario, condannato alla riduzione, nel frattempo ha trasferito ad altri soggetti i beni ricevuti in donazione, contro questi ultimi è ammessa l'azione di restituzione da esercitarsi

entro 20 anni dalla trascrizione della donazione.

I beni che provengono per donazione, pertanto, sono visti con diffidenza soprattutto dalle banche che non li accettano in garanzia, se non in presenza di determinate condizioni o di altre garanzie. Il bene non potrà costituire oggetto di alcuna pretesa da parte degli eredi se, al momento della vendita o della richiesta di un mutuo, siano decorsi:

- a) 20 anni dalla trascrizione della donazione senza che siano state proposte opposizioni da parte degli eredi legittimari;
- b) 10 anni dalla morte del donante.

GLOSSARIO



APERTURA DELLA SUCCESSIONE

La successione si apre il giorno della morte.

Azione di restituzione

mario, leso nei suoi diritti (legittima), contro coloro che a loro volta hanno acquistato beni dal donatario.

AZIONE DI RIDUZIONE:

Può essere proposta dall'erede legittimario, leso in tutto o in parte nei suoi diritti (legittima), entro 10 anni dalla morte del testatore o del donante

DE CUIUS

È un'espressione latina, "de cuius hereditate agitur" per indicare il defunto, la persona della cui eredità si tratta.

DONANTE

È colui che dona.

Donatario

E colui che riceve una donazione.

EREDI LEGITTIMARI (O NECESSARI)

Sono i parenti più prossimi (coniuge, discendenti, genitori e avi) i quali, in presenza di donazioni il diritto ad una quota del patrimonio del donante o del *testatore*, anche contro la volontà di quest'ultimo.

EREDI LEGITTIMI

Sono coloro ai quali è devoluta l'ere-dità in assenza di testamento (coniuge, figli e parenti entro il 6º grado).

Opposizione alla donazione

È lo strumento per opporsi alla do-nazione durante la vita del donante. Lo possono utilizzare il coniuge e i parenti in linea retta per evitare il decorso dei 20 anni dalla donazione trascorsi i quali sarebbe a lo-ro preclusa l'azione di *restituzione*. È possibile rinunciare al diritto di op-

· QUOTA DI RISERVA O DI LEGITTIMA

È la parte del patrimonio che deve andare ai *legittimari*, anche contro la volontà del testatore o del donante.

Quota disponibile

È la parte dell'eredità di cui il testatore e il donante possono disporre liberamente, anche a favore degli eredi che già beneficiano della quota di legittima.

• REGISTRO GENERALE DEI TESTAMENTI Ha sede presso l'Ufficio Centrale de-gli Archivi notarili di Roma in Via Padre Semeria, 95 (CAP. 00154 - tel. 39 06.516411 - fax 39 06.5133391) ti.ucan@giustizia.it.

Il Registro consente agli interessati

di conoscere se una persona dece-duta ha fatto testamento, sia in Italia sia presso i consolati all'estero, e il luogo in cui l'atto di ultima vo-lontà è custodito.

REVOCA DI DONAZIONE

E la possibilità di revocare la donazione finché non sia stata accettata con dichiarazione resa nell'atto stesso o con atto pubblico successivo.

RICONOSCIMENTO DI FIGLIO NATURALE

Per riconoscere un figlio naturale il genitore deve aver compiuto sedici anni. Per effetto del riconoscimento il genitore assume tutti i doveri e tutti i diritti che ha nei confronti dei figli le-gittimi. Si può riconoscere un figlio naturale, mediante la dichiarazione della volontà di legittimarlo espressa dal genitore nel testamento. Il ricononuto in un testamento, ha effetto dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento è stato revocato.

• TESTATORE

Sono i soggetti, normalmente duc, gono chiamati ad assistere al com-pimento dell' atto pubblico.

Usufruttuario

È colui che ha il diritto di godere di un bene, di proprietà di altri, per tutminato, traendone ogni utilità possibile e mantenendone il possesso.

Supplemento m. 1 a Club 3 m. 9 - settembre 2008 • Direttore responsabile; Giuseppe Altamore P.I. SPA - S.A.P. - D.L. 353/2003 L. 27/02/04 N. 46 - a. 1, c. 1 DCB/CN